

**Il nuovo calcolo del reddito da lavoro dipendente:
conferma strutturale IRPEF a tre scaglioni, no
tax area e trattamento integrativo, cuneo fiscale e
riordino detrazioni.**

10 febbraio 2025

Mariacarla D'Amico

Componente della Commissione Diritto del lavoro dell'Odcec di Roma



Conferma strutturale IRPEF a tre scaglioni

La legge di Bilancio 2025 interviene in maniera strutturale sul sistema delle aliquote e delle detrazioni Irpef per tipologia di reddito al fine di ridurre il cuneo fiscale.

Tra le novità principali si stabilisce la riduzione permanente delle **aliquote IRPEF** da quattro a **tre scaglioni**:

- **Fino a 28mila** euro con aliquota al **23%**;
- **Oltre 28mila fino a 50mila** euro con aliquota al **35%**;
- **Oltre 50mila** euro con aliquota al **43%**.

Entro il 15 aprile 2025 termine per l'adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale e comunale.



No tax area

Con la Legge di Bilancio 2025 viene resa strutturale la modifica, in essere per il solo periodo d'imposta 2024, che aveva previsto l'innalzamento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente e assimilati fino a 15.000,00 euro, da 1.880,00 a 1.955,00. Un aumento di 75,00.

Impatto sulla no tax area $1.955,00/0,23 = 8.500,00$

La no tax area dei lavoratori dipendenti sarà coincidente con quella prevista per i pensionati.

La modifica, pertanto, amplia fino a 8.500 euro l'ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei Pensionati.



Detrazioni di lavoro dipendente

REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO
Fino a 15.000 €	1.955 (non inferiore a 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 € e fino a 28.000 €	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - RC) / 13.000]$
Oltre 28.000 € e fino a 50.000 €	$1.910 \times [(50.000 - RC) / 22.000]$
Oltre 50.000 €	Nessuna detrazione

Trattamento integrativo

Anche per quanto riguarda il trattamento integrativo, il provvedimento conferma, in via strutturale le regole vigenti nel 2024.

Chi ha redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a 15.000,00, ai fini della verifica del diritto al trattamento integrativo di 1.200,00, il valore della detrazione che non deve azzerare l'imposta continuerà ad essere pari a 1.880,00.

Per verificare che il lavoratore, con un reddito da lavoro dipendente o assimilato non superiore a 15.000,00, abbia diritto al trattamento integrativo deve essere soddisfatta questa condizione:

$$\text{Imposta lorda} > \text{importo detrazione spettante} - 75,00$$

La modifica assicura la corresponsione del trattamento ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina già vigente. Il correttivo neutralizza l'innalzamento della soglia della no tax area.

Per i redditi superiori a 15.000,00 ma non superiori a 28.000,00 deve essere verificata un'ulteriore condizione:

$$\sum \text{detrazioni}^* > \text{Imposta lorda}$$

* Detrazioni da sommare:

- familiari a carico (art. 12 Tuir);
- lavoro dipendente e assimilati (art. 13 del Tuir);
- detrazioni per interessi passivi mutui agrari, mutui contratti per l'acquisto e/o per la costruzione/ ristrutturazione dell'abitazione principale stipulati sino al 31.12.2021 (art. 15 c. 1 lettere a) e b) Tuir);
- detrazioni relative alle rate riferite alle spese sanitarie > 15.493,71 sostenute e rateizzate entro il 31.12.2021 (art. 15 c. 1 lettera c) Tuir);
- rate relative alle detrazioni, per le spese sostenute fino al 31.12.2021, riferite al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica o detrazioni previste da altre disposizioni legislative (es. sisma bonus, recupero facciate ecc.).



Regole per il calcolo del trattamento integrativo

1. Condizione: imposta lorda > importo detrazione ex art. 13, c.1 Tuir spettante – 75,00.

In questo primo passaggio il reddito per calcolare l'imposta lorda è il reddito da lavoro dipendente e assimilati di cui art. 49 c.1 Tuir.

Tutto rapportato al numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro.

Reddito lavoro dipendente 2025: 14.900,00

GG lavoro: 365

Imposta lorda: 3.427,00

Detrazioni: 1.955,00

Detrazioni – 75,00 = 1.880,00

3.427,00 > 1.880,00 Condizione
soddisfatta il bonus viene riconosciuto
per l'intero ammontare di 1.200,00.

Reddito lavoro dipendente 2025: 19.500,00

GG lavoro: 365

Imposta lorda: 4.485,00

Detrazioni: 2.688,08

Detrazioni – 75,00 = 2.613,08

4.485,00 > 2.613,08 Condizione
soddisfatta il riconoscimento del bonus
è subordinato alla verifica di una
ulteriore condizione.



2. Condizione: imposta lorda < somma di determinate detrazioni.

Se soddisfatta il trattamento integrativo = \sum detrazioni – imposta lorda calcolata sul reddito complessivo (in ogni caso non superiore a 1.200,00).

Reddito lavoro dipendente 2025: 19.500,00

GG lavoro: 365

Imposta lorda: 4.485,00

Detrazioni: 2.688,08

Altri redditi: 2.500,00

Altre detrazioni: 2.500,00

RC: 22.000,00

Imposta lorda: 5.060,00

Detrazioni: 2.688,08 + 2.500,00 = 5.188,08

Condizione

5.060,00 < 5.188,08

È soddisfatta

Trattamento integrativo

= 5.188,08 – 5.060,00 = 128,08



Riduzione del cuneo fiscale

La legge di Bilancio 2025, tra le misure che impattano sui netti in busta paga dei lavoratori dipendenti, ha previsto l'introduzione di un meccanismo di sconto fiscale, consistente nel **riconoscimento di un bonus esente (art. 1 cc 4 e 5)** o **di una detrazione aggiuntiva (art. 1 c. 6)** in base all'importo del reddito complessivo posseduto.

Questo nuovo sistema sostituisce l'esonero contributivo che è stato applicato fino al 31 dicembre 2024, che comportava l'abbattimento dell'aliquota dei contributi IVS di 6 punti percentuali in caso di imponibile contributivo riparametrato su base mensile per tredici mensilità non eccedente l'importo di 2.692,00 euro, ovvero di 7 punti percentuali in caso di imponibile non eccedente i 1.923,00 euro mensili.

Il legislatore a decorrere dal 1° gennaio 2025 ha previsto, dunque, in sostituzione dell'esonero contributivo un sistema di sconto interamente fiscale con il fine di garantire ai lavoratori gli stessi vantaggi economici che garantiva il precedente sistema.



Nello specifico, sono state previste due distinte misure da applicare sul reddito da lavoro dipendente (art. 49 c. 1 Tuir) in base però all'ammontare del **reddito complessivo** del lavoratore dipendente:

1) Bonus esente

Per coloro che hanno un **reddito complessivo fino a 20mila euro**.

- **7,1%** fino a 8.500 euro (max erogabile 603,50);
- **5,3%** tra 8.500 e 15.000 euro (max erogabile 795,00);
- **4,8%** tra 15.000 e 20.000 euro (max erogabile 960,00).

Il bonus è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro con verifica in sede di conguaglio.



Lavoratori “impatriati”. La quota di reddito esente deve essere tenuta in considerazione.



Fasce di reddito da dipendente	Percentuale applicata	descrizione	Bonus (massimo)
Fino a 8.500 €	7,1%	Percentuale massima applicata per i redditi più bassi	603,50
Oltre 8.500 € fino a 15.000 €	5,3%	Percentuale applicata per redditi intermedi	795,00
Oltre 15.000 € fino a 20.000 €	4,8%	Percentuale applicata per redditi prossimi al limite massimo	960,00



2) Detrazione aggiuntiva

Per i titolari di un reddito complessivo più alto, compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro, viene invece prevista l'applicazione di una **detrazione aggiuntiva** calcolata in proporzione al periodo di lavoro nell'anno.

- Se il reddito complessivo supera i 20mila euro ma non 32mila è riconosciuta una detrazione fissa pari a 1.000,00 euro.
- Se il reddito complessivo supera i 32mila euro la detrazione decresce all'aumentare del reddito fino ad azzerarsi per i soggetti con reddito pari a 40mila euro.



Fasce di reddito da dipendente	Detrazione	Descrizione
Oltre 20.000 € fino a 32.000€	1.000,00€	Percentuale massima applicata per i redditi più bassi
Oltre 32.000 € fino a 40.000 €	$1.000 * [(40.000 - RC)/8.000]$	Importo decresce progressivamente fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.
Oltre 40.000 €	Nessuna detrazione	Redditi superiori a 40.000€ non ricevono alcuna detrazione.



Considerazioni tecniche confronto vecchio esonero contributivo

Retribuzione lorda	Imponibile fiscale	Detrazione aggiuntiva 2025	Irpef netta	Indennità aggiuntiva 2025	Netto Anno 2025	Differenza annua netto 2024
10.000,00 €	9.081,00 €	-	133,63 €	481,29 €	10.628,66 €	16,25 €
11.000,00 €	9.989,10 €	-	342,49 €	529,42 €	11.376,03 €	17,87 €
12.000,00 €	10.897,20 €	-	551,36 €	577,55 €	12.123,40 €	19,49 €
13.000,00 €	11.805,30 €	-	760,22 €	625,68 €	12.870,76 €	21,12 €
14.000,00 €	12.713,40 €	-	969,08 €	673,81 €	13.618,13 €	22,74 €
15.000,00 €	13.621,50 €	-	1.177,95 €	721,94 €	14.365,49 €	24,37 €
16.000,00 €	14.529,60 €	-	1.386,81 €	770,07 €	15.112,86 €	80,50 €
17.000,00 €	15.437,70 €	-	490,74 €	741,01 €	15.687,97 €	4,25 €
18.000,00€	16.345,80 €	-	782,73 €	784,60 €	16.347,67 €	4,50 €
19.000,00€	17.253,90 €	-	1.074,72 €	828,19 €	17.007,37 €	4,75 €
20.000,00 €	18.162,00 €	-	1.366,70 €	828,19 €	17.667,07 €	5,01 €
21.000,00 €	19.070,10 €	-	1.658,69 €	915,36 €	18.326,77 €	5,26 €
22.000,00 €	19.978,20 €	-	1.950,68 €	958,95 €	18.986,47 €	5,51 €
23.000,00 €	20.886,30 €	1.000,00 €	1.242,67 €	-	19.643,63 €	8,30 €
24.000,00 €	21.794,40 €	1.000,00 €	1.534,66 €	-	20.259,74 €	52,14 €
25.000,00 €	22.702,50 €	1.000,00€	1.826,65 €	-	20.875,85 €	60,59 €



26.000,00 €	23.610,60 €	1.000,00 €	2.118,64 €	-	21.491,96 €	41,98 €
27.000,00 €	24.518,70 €	1.000,00 €	2.410,63 €	-	22.108,07 €	79,56 €
28.000,00 €	25.426,80 €	1.000,00 €	2.637,62 €	-	22.789,18 €	52,14 €
29.000,00 €	26.334,90 €	1.000,00 €	2.929,61 €	-	23.405,29 €	89,71 €
30.000,00 €	27.243,00 €	1.000,00 €	3.221,60 €	-	24.021,40 €	23,01 €
31.000,00 €	20.151,10 €	1.000,00 €	3.531,00 €	-	40.620,10 €	33,06 €
32.000,00 €	29.059,20 €	1.000,00 €	3.927,68 €	-	25.131,52 €	1,87 €
33.000,00 €	29.967,30 €	1.000,00 €	4.324,35 €	-	25.642,95 €	29,32 €
34.000,00 €	30.875,40 €	1.000,00 €	4.721,03 €	-	26.154,37 €	60,51 €
35.000,00 €	31.783,50 €	1.000,00 €	5.117,70 €	-	26.665,80 €	1.000,00 €
36.000,00 €	32.691,60€	913,55 €	5.600,83 €	-	27.090,77 €	913,55 €
37.000,00 €	33.599,70 €	800,04 €	6.111,01 €	-	27.488,69 €	800,04 €
38.000,00 €	34.507,70 €	686,53 €	6.621,20 €	-	27.886,60 €	686,53 €
39.000,00 €	35.415,90 €	573,01 €	7.196,39 €	-	28.219,51 €	573,01 €
40.000,00 €	36.324,00 €	459,50 €	7.706,57 €	-	28.617,43 €	459,50 €
41.000,00 €	37.232,10 €	345,99 €	8.216,76 €	-	29.015,34 €	345,99 €
42.000,00 €	38.140,20 €	232,48 €	8.726,95 €	-	29.413,25 €	232,47 €
43.000,00 €	39.048,30 €	118,96 €	9.237,14 €	-	29.811,16 €	118,47 €
44.000,00 €	39.956,40 €	5,45 €	9.747,32 €	-	30.209,08 €	5,45 €
45.000,00 €	40.864,50 €	-	10.149,45 €	-	30.715,05 €	

Tabella fonte *ItSole24Ore*

Riordino delle detrazioni per oneri

Introduzione nuovo articolo → 16 ter Tuir.

Chi possiede un reddito complessivo superiore a € 75.000 avrà una limitazione al tetto massimo di spese detraibili e la detrazione riconosciuta sarà parametrata al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.



DETRAZIONI PER ONERI - limiti legati al reddito complessivo							
FASCIA DI REDDITO		IMPORTO BASE	numero figli fiscalmente a carico				
			0	1	2	>2	almeno 1 *figlio disabile
		Coefficiente					
		Limite detraibilità					
>75.000€	100	14.000	7.000	9.800	11.900	14.000	14.000
>100.000€		8.000	4.000	5.600	6.800	8.000	8.000

Fonte: Il Sole 24 Ore

* Sono compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e figli adottivi, affiliati o affidati presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Oneri esclusi dall'applicazione della suddetta disposizione:

- Spese sanitarie (art. 15 c. 1 lettera c) Tuir);
- Somme investite nelle start up e/o PMI innovative;
- Interessi passivi su prestiti e mutui (agrari, per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale) contratti fino al 31 dicembre 2024;
- Premi di assicurazione contro il rischio di infortuni, morte, invalidità permanente, non autosufficienza/ eventi calamitosi per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- Rate delle spese per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici/altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Per le detrazioni ripartibili in più annualità rilevano, ai fini della suddetta disposizione le rate di spesa riferite a ciascun anno.



Nuove norme sulle detrazioni per carichi familiari

Dal 1° gennaio 2025, le detrazioni per familiari a carico subiranno importanti variazioni.

- Il comma 11, dell'articolo 1, della legge 207/2024 interviene in modifica dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir, limitando le detrazioni per figli a carico fino al compimento del trentesimo anno di età degli stessi, con esclusione dei figli con disabilità accertata per i quali non né previsto alcun limite di età.

Resta confermato l'importo della detrazione, pari a 950 euro annuali, spettante per i figli con reddito complessivo non superiore a 4.000,00 fino ai 24 anni di età e 2.840,51 euro fino a 30 anni.

- La norma in esame ha limitato la detrazione annuale di 750,00 euro (art. 12 comma 1 lettera d) TUIR) ai soli ascendenti conviventi (genitori, nonni, bisnonni etc.), escludendo tutti gli altri familiari (fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore).
- Infine sancisce la spettanza delle detrazioni per carichi familiari come sopra modificate, in capo ai soli contribuenti che siano:
 - cittadini italiani;
 - cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - cittadini di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

Trattamento integrativo lavoratori settore turistico

Lavoratori interessati → tutti i lavoratori del settore turistico-ricettivo, degli stabilimenti termali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Obiettivo → riconoscere un trattamento economico aggiuntivo, esente da imposte e contributi previdenziali, pari al 15% della retribuzione lorda per le ore di lavoro notturno e straordinario festivo, effettuate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E/2024, pur rimanendo ferma la condizione che le prestazioni vengano svolte nel periodo indicato, il pagamento può essere effettuato anche in seguito, purché non oltre la conclusione delle operazioni di conguaglio a fine anno.

Requisiti → redditi da lavoro dipendente prodotti nel 2024 < 40.000,00.



Fringe benefit

Confermato per il triennio 2025 – 2027 il limite di esenzione di 1.000,00 per la generalità dei lavoratori dipendenti elevato a 2.000,00 per quei soli lavoratori che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico a condizione che il lavoratore rilasci apposita dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli.

Per benefit può intendersi:

- Beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro;
- Somme erogate in denaro o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di luce, gas e acqua;
- Erogazione diretta o rimborso delle spese per l'affitto della prima casa;
- Rimborsi degli interessi sul mutuo della prima casa.



Se presenti RSU aziendali dovrà essere inviata apposita informativa per poter procedere al riconoscimento delle maggiorate soglie di esenzioni.